

BPER:

Factor

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Parte Generale

Bologna, 17 settembre 2019

GLOSSARIO	4
1 INTRODUZIONE AL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	7
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	7
1.2 AMBITO SOGGETTIVO DEL D. LGS. N. 231/01.....	7
1.3 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	8
1.3.1 <i>Criteri oggettivi</i>	8
1.3.2 <i>Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità</i>	17
1.4 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	17
1.5 DELITTI TENTATI.....	17
1.6 SANZIONI A CARICO DEGLI ENTI	18
1.7 MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE E REALI.....	19
1.8 AZIONI CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	20
1.9 AZIONI CHE CIRCOSCRIVONO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	21
2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	22
2.1 FINALITÀ DEL MODELLO.....	22
2.2 STRUTTURA DEL MODELLO	22
2.3 PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	23
2.4 DESTINATARI DEL MODELLO	24
2.5 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEL MODELLO IN AZIENDA	24
2.6 FORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL MODELLO.....	24
2.6.1 <i>Formazione dei soggetti in posizione “apicale”</i>	25
2.6.2 <i>Formazione di altro personale</i>	26
2.6.3 <i>Formazione dell’Organismo di Vigilanza</i>	26
2.7 RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI	26
2.8 MODELLO, CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE E LINEE GUIDA ABI.....	27
2.8.1 <i>Modello, Codice Etico, Sistema Disciplinare</i>	27
2.8.2 <i>Modello e Linee Guida delle Associazioni di Categoria</i>	27
3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI BPER FACTOR S.P.A.....	27
3.1 MODELLO DI BUSINESS.....	28
3.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	28
3.2.1 <i>Organigramma, Funzionigramma e Modello dei Processi di BPER Factor S.p.A.</i>	28
3.2.2 <i>Sistema delle deleghe e procure</i>	28
3.2.3 <i>Normativa aziendale e di Gruppo</i>	29
3.2.4 <i>Criteri di segregazione delle Funzioni</i>	29

3.2.5	<i> Criteri di gestione del trattamento dei dati personali.....</i>	<i> 29</i>
3.2.6	<i> Criteri di gestione dei rapporti con Soggetti Terzi</i>	<i> 30</i>
3.2.7	<i> Criteri di modalità di gestione delle Risorse Finanziarie ai fini della prevenzione dei reati.....</i>	<i> 30</i>
3.2.8	<i> Criteri di archiviazione della documentazione e tracciabilità delle operazioni</i>	<i> 31</i>
3.3	 COERENZA TRA MODELLO E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DI GRUPPO	 31
3.3.1	<i> Modello e Unità Organizzative di BPER Factor S.p.A.....</i>	<i> 31</i>
3.3.2	<i> Modello e Direzione Revisione Interna</i>	<i> 32</i>
3.3.3	<i> Modello e Servizio Compliance.....</i>	<i> 32</i>
3.3.4	<i> Modello e Uff. Segreteria Bancaria e Rapporti con le Authority.....</i>	<i> 33</i>
3.3.5	<i> Modello e Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.....</i>	<i> 33</i>
3.3.6	<i> Modello e Ufficio Adempimenti Normative Specifiche.....</i>	<i> 33</i>
3.3.7	<i> Modello e Servizio Governo Societario.....</i>	<i> 33</i>
3.3.8	<i> Modello e Direzione Rischi</i>	<i> 33</i>
3.3.9	<i> Modello e Direzione Risorse Umane.....</i>	<i> 34</i>
3.3.10	<i> Modello e Servizio Antiriciclaggio</i>	<i> 34</i>
3.3.11	<i> Modello e Controllo Crediti e Convalida Interna.....</i>	<i> 34</i>
3.3.12	<i> Modello e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.....</i>	<i> 34</i>
4	 CODICE ETICO	 35
5	 SISTEMA DISCIPLINARE	 35
6	 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	 35
6.1	 RUOLO CHE RICOPRE NELLA SOCIETÀ	 35
6.2	 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	 36
6.3	 FLUSSI PERIODICI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	 36
6.4	 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	 38
	 ALLEGATI	 39

GLOSSARIO

ABI: Associazione Bancaria Italiana.

Alta Direzione: il Direttore Generale e i Dirigenti di BPER Factor S.p.A..

Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ex art. 5 comma uno lett. a) del D.Lgs. 231/01.

Aree a rischio: funzioni di BPER Factor S.p.A. che possono in linea di principio commettere i reati di cui al D.Lgs. 231/01 ed eventuali integrazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge 146 del 16 marzo 2006, così come identificate nella Parte Speciale del Modello.

Attività a Rischio: attività svolte da BPER Factor S.p.A., nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/01 ed eventuali integrazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge 146 del 16 marzo 2006, così come identificate nella Parte Speciale del Modello.

Autorità Pubbliche di Vigilanza: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo sono Autorità Pubbliche di Vigilanza Consob, Banca d'Italia, Borsa Italiana, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

BPER Factor S.p.A.: Emilia Romagna Factor S.p.a..

Capogruppo: BPER Banca S.p.a..

C.C.: codice civile.

C.C.N.L.: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente, attualmente in vigore ed applicati dalla Società.

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Codice Etico: adottato da BPER Factor S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui BPER Factor S.p.A. enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Controllate: Società Controllate da BPER Banca ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

C.P.: codice penale.

D.Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari del Codice Etico: gli azionisti, i componenti degli Organi Sociali, i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BPER Factor S.p.A. o con BPER Factor S.p.A. (es. i collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

Destinatari del Modello: i componenti degli Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti, nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per BPER Factor S.p.A. e siano sotto il controllo e la direzione di BPER Factor S.p.A. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Enti o Enti Giuridici: le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (ad esempio, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi).

Enti pubblici economici: Enti che esercitano in via principale e prevalente un'impresa, avvalendosi di strumenti privatistici. Rimane il legame con la Pubblica Amministrazione in quanto gli organi di vertice sono nominati in tutto o in parte dai Ministeri competenti per il settore in cui opera l'ente (ad esempio, ISTAT).

Funzionigramma: documento in cui sono indicate le singole Unità Organizzative / funzioni di BPER Factor

S.p.A. nonché le responsabilità in capo a ciascuna di esse.

GDPR: Regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in inglese *General Data Protection Regulation*).

Gruppo: BPER e le Banche e Società da essa direttamente controllate ai sensi dell'art. 2359 commi 1 e 2 del Codice Civile.

Incaricato di Pubblico Servizio: chi ex art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Banca (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).

Legge 146/2006: Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Legge 262/2005: Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Linee Guida ABI: Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001).

Linee Guida Confindustria: Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Modello / MOG: Modello di Organizzazione e Gestione ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Organi Sociali: Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente e Collegio Sindacale di BPER Factor S.p.A..

Organigramma: documento nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa della Società.

Persona esercente un servizio di pubblica necessità: chi ex art. 359 c.p. nella sua qualità di privato, esercita una professione forense o sanitaria o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale autorizzazione dello Stato o adempie ad un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

Pubblica Amministrazione (P.A.): Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Garante per la protezione dei dati personali e altre Autorità di Vigilanza italiane ed estere. Per "Pubblica Amministrazione" si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità Europee o di funzionario di Stato estero.

Pubblico Servizio: un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Pubblico Ufficiale: colui il quale, ai sensi dell'art. 357 comma 1, c.p., esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Reato, illecito penale, fattispecie incriminatrice: i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs 231/01 e successive integrazioni e modificazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge 146 del 16 marzo 2006.

Responsabilità Amministrativa: responsabilità amministrativa della Società in caso di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 o dalla Legge 146/06 da parte di un dipendente o soggetto apicale.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione, ovvero qualsiasi notizia o evento aziendale che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello.

Società: Emilia Romagna Factor S.p.a..

Soggetti segnalanti: Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con BPER Factor S.p.A. al fine di effettuare la segnalazione.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione oggetto della segnalazione.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di BPER Factor S.p.A., sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con la Società [a titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, fornitori; consulenti (quali società di consulenza, società di revisione, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con BPER Factor S.p.A. rapporti contrattuali (ad esempio, società di outsourcing, società di somministrazione e dipendenti somministrati)].

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.

Stakeholder: persona, fisica o giuridica, che intrattiene rapporti con la Società a qualunque titolo.

Statuto: Statuto Sociale di BPER Factor S.p.A., aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 26 novembre 2016.

TUF: D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" e successive modifiche e integrazioni.

U.O.: Unità Organizzativa destinataria di contenuti del Modello; nella presente definizione possono rientrare anche soggetti esterni alla Società, cui siano affidati compiti rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001 (a titolo esemplificativo si consideri la società di revisione).

1 Introduzione al regime di responsabilità amministrativa degli enti

1.1 Riferimenti normativi

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*» (in breve: il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (in breve: "società"), un regime di responsabilità amministrativa - equiparabile di fatto alla responsabilità penale¹ -, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Pertanto la responsabilità amministrativa da reato degli Enti, da accertare in sede penale, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto illecito ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando:

- l'autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile;
- il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

In base al principio di legalità, la responsabilità dell'Ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'Ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità penale in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto» (art. 2 del Decreto).

1.2 Ambito soggettivo del D. Lgs. n. 231/01

Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/01, per espressa previsione dello stesso Decreto:

- si applicano ai seguenti Enti:
 - Società di persone;
 - Società di capitali;
 - Società cooperative;
 - Associazioni con o senza personalità giuridica;
 - Enti pubblici economici;

¹ La natura "penale" di questa responsabilità si desume da quattro elementi: 1) deriva da reato, nel senso che la commissione di un fatto di un reato tra quelli ricompresi nel catalogo previsto dal D.Lgs. 231/01 costituisce il presupposto delle sanzioni applicabili all'Ente ai sensi del Decreto stesso; 2) viene accertata con le garanzie del processo penale e da un magistrato penale; 3) comporta l'applicazione di sanzioni di natura penale (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive); 4) opera il principio di colpevolezza, nella forma della c.d. colpa in organizzazione.

- Enti privati concessionari di un pubblico servizio;
- Consorzi con attività esterna.
- non si applicano, invece, ai soggetti giuridici di seguito riportati:
 - Stato;
 - Enti Pubblici Territoriali;
 - Enti Pubblici Non Economici;
 - Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità

1.3.1 Criteri oggettivi

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità sono di tre tipi:

- la realizzazione di una fattispecie di reato indicata nell'ambito del Decreto dall'art. 24 all'art. 25-*terdecies* e della Legge 146/06 agli artt. 3 e 10 (o il tentativo di realizzarla, ai sensi dell'art. 26 del Decreto);
- il fatto di reato deve essere stato commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'Ente»;
- l'illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ovvero «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»); oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (c.d. «sottoposti»).

Per quanto riguarda l'interesse, è sufficiente che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Il criterio del vantaggio, patrimoniale (ad es. la realizzazione di un profitto) o non economico (ad es. una maggiore competitività nel mercato), attiene al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Viceversa, l'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (i c.d. Apicali); a titolo esemplificativo e non esaustivo, essi sono gli Amministratori, il Direttore Generale; i Direttori Centrali; i Vice Direttori Centrali, i Dirigenti, ecc.;
- persone fisiche che esercitino, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (anche essi rientranti nella categoria degli Apicali sopra citati);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra indicati (i c.d. Sottoposti). Se, di regola, per tali soggetti assume rilievo l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato con l'ente interessato (impiegati e quadri), possono rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari, in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo degli Apicali (ad esempio, i promotori finanziari).

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere l'azione tipica prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

La responsabilità degli Enti, dunque, non sussiste qualora:

- il reato commesso o tentato sia stato realizzato da soggetti diversi dagli Apicali o Sottoposti;

- gli Apicali o Sottoposti abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;
- la fattispecie criminosa realizzata non sia uno dei reati previsti dal Decreto o da una legge speciale disciplinante la responsabilità degli Enti.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza dei tre presupposti sopraccitati (reato presupposto, autore del reato, interesse o vantaggio dell'Ente);
- il sindacato di idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione (in breve: il "Modello") eventualmente adottato dall'Ente.

Il giudizio sull'idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al Decreto o alla Legge 146/06, è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma" ovvero il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato il reato al fine di accertare sia l'adeguatezza dei contenuti del Modello, sia la loro attitudine funzionale.

1.3.1.1 Tipologia dei reati integranti la Responsabilità degli Enti giuridici

Quanto alla tipologia dei reati cui si applica la responsabilità in esame, il Decreto, ad oggi, è applicato alle seguenti fattispecie di reato:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D. Lgs. n. 231/01)**
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
 - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-*ter* c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48, art. 7]**
 - Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.), con riferimento ai seguenti reati:
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
 - Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
 - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
 - Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- **Reati in materia di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15/07/2009 n. 94, art. 2, comma 29]**
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 c.p. (art. 416 comma 6 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
 - Fabbricazione senza licenza dell'Autorità (Art. 1 L. n. 895/67; art. 1 L. n. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 34 Reg. T.U.L.P.S.);
 - Introduzione nel territorio dello Stato senza licenza dell'Autorità (Art. 1 L. n. 895/67; art. 1 L. n. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 38 Reg. T.U.L.P.S.);
 - Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo (Art. 1 L. n. 895/67; artt. 1 e 10 L. n. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 37 Reg. T.U.L.P.S.);
 - Detenzione illegale a qualsiasi titolo (Art. 2 L. n. 895/67; artt. 1 e 10 L. n. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 37 Reg. T.U.L.P.S.);
 - Porto illegale (Artt. 4 e 7 L. n. 895/67; art. 1 L. n. 110/75; art. 699 comma 2 c.p.).
 - **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11/04/2002 n. 61, art. 3; modificato dalla L. 28/12/2005 n. 262, art. 31 e poi dalla L. 6/11/2012 n. 190 art. 1, comma 77, lettera a, numero 2 e poi dalla L. 9/1/2019 n.3 art.1, comma 9, lettera b)]**
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25/09/2001 n. 350, conv., con modificazioni, in L. 23/11/2001 n. 409; modificato poi dalla L. 23/07/2009 n. 99 art. 17, comma 7, lettera a)]**
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99 art. 17, comma 7, lettera b)]**
 - Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-*bis* c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
- **Reati societari (art. 25-*ter*, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11/04/2002 n. 61, art. 3; modificato dalla L. 28/12/2005 n. 262 art. 31, poi dalla L. 27/5/2015 n. 69 art. 12 e ancora dal D.Lgs.15/03/2017 n.38 art.6]**
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);
 - Falso in prospetto (art. 173-*bis* TUF) (l'art. 2623 c.c. è stato soppresso dalla L. 28/12/2005 n. 262, art. 34, che ha contestualmente reintrodotta la fattispecie all'interno del citato articolo del TUF);
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.; articolo abrogato dall'art. 37 c. 34 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in tema di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ma sostituito con identica formulazione dall'art. 27 del medesimo decreto, articolo così rubricato: "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale);
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis*, comma 1 c.c.);
 - Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.).
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14/01/2003 n. 7, art. 3]**
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.);
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinqüies*.1 c.p.);
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqüies*.2 c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies*);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo [Libro II- Titolo I codice penale] (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15) (Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n. 103. L'articolo è stato sostituito, dall'art.8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'Art.270-*bis*.1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".)
- Repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 09/01/2006 n. 7, art.3]**
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües*, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5; modificato dalla L. 06/02/2006 n. 38 art. 10, dal D.Lgs. 04/03/2014 n. 39 art.3, comma 1 e dalla L.29/10/16 n.199 art.6]**
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*);
 - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
- **Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18/04/2005 n. 62, art. 9]**
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/98);
 - Manipolazione del mercato (art.185 D. Lgs. n. 58/98).
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 03/08/2007 n. 123, art. 9 e successivamente sostituito dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 300]**
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21/11/2007 n. 231, art. 63 e modificato dalla Legge 15/12/2014 n. 186, art.3, comma 5]**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);

- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).
- **Delitti in materia di violazione dei diritti di autore (art. 25-*novies*, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99, art. 12, comma 7]**
 - Art. 171 comma 1, lett. A-*bis* comma 3 L. 633/1941;
 - Art. 171-*bis* L. 633/1941;
 - Art. 171-*ter* L. 633/1941;
 - Art. 171-*septies* L. 633/1941;
 - Art. 171-*octies* L. 633/1941.
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 03/08/2009 n. 116, art. 4, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. 07/07/2011 n. 121 art. 2]**
 - Art. 377-*bis* c.p.
- **Reati transnazionali (Legge 16/03/2006, n. 146, artt. 3 e 10)**
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n.43/1973);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. n.309/1990);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. n. 286/98);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- **Reati ambientali (art.25-*undecies*, D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 07/07/2011 n. 121, art. 2, poi modificato dalla L. 22/5/2015 n. 68 art. 1]**
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
 - Reati in materia di inquinamento delle acque (art. 137 D.Lgs. n.152/2006);
 - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs.152/2006);
 - Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs.152/2006);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. n.152/2006);
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs.152/2006, comma 1);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs.152/2006) (Articolo

abrogato dall'art.7, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato sostituito, dall'art.8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'Art.452-*quaterdecies* c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti");

- Violazioni, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni (art. 279 D.Lgs.n.152/2006);
 - Sanzioni in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* D.Lgs.152/2006);
 - Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (artt. 1, 2 e 6 L. n.150/1992);
 - Violazione della normativa sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali (art. 3-*bis* L. n.150/1992);
 - Violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 L. n.549/93);
 - Violazioni della normativa di attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007).
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.25-*duodecies*, D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 16/07/2012 n. 109, art. 2, comma 1, poi modificato dall'art.30 della Legge 17/10/2017 n.161]**
 - Art. 22 comma 12-*bis* D.Lgs. n.286/1998 - ;
 - Art.12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n.286/1998).
 - **Razzismo e xenofobia (art.25-*terdecies*, D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 20/11/2017 n. 167, Capo II, art. 5, comma 2]**
 - Art.3, comma 3-*bis* L. n.654/1975 (Articolo abrogato dall'art.7, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato sostituito, dall'art.8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'Art.604-*bis* c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Il terzo comma dell'Art.604-*bis* c.p. riproduce i contenuti del comma 3-*bis* dell'art.3, L.13 ottobre 1975, n.654).
 - **Frode in competizioni sportive e Esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa (art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 3/05/2019 n. 39, art. 5, comma 1]**
 - Frode in competizioni sportive (art. 1 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401).

1.3.1.2 Interesse e/o vantaggio

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in esame è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti citati nel paragrafo precedente nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'interesse o il vantaggio dell'ente vengono considerati alla base della responsabilità di quest'ultimo anche nel caso in cui coesistano interessi o vantaggi dell'autore del reato o di terzi, con il solo limite dell'ipotesi in cui l'interesse alla commissione del reato da parte del soggetto in posizione qualificata all'interno dell'ente sia esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Non essendo stato riconosciuto alcun effetto esimente al "vantaggio" esclusivo dell'autore del reato o di terzi, ma solo – come detto – all'interesse esclusivo di questi soggetti, si deve ritenere sussistente la responsabilità dell'ente anche qualora questi non consegua alcun vantaggio ovvero quando vi sia un vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi, purché l'ente abbia un interesse, eventualmente concorrente con quello di terzi, alla commissione del reato perpetrato da soggetti in posizione qualificata nella sua organizzazione.

Al di là delle suddette precisazioni, la responsabilità prevista dal Decreto sorge dunque non solo quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio per l'ente stesso, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito abbia trovato ragione nell'interesse dell'ente. Insomma, i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi e rappresentano presupposti alternativi, ciascuno dotato di una propria autonomia e di un proprio ambito applicativo.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione *ex ante* – c.d. finalizzazione all'utilità – e al secondo una valenza marcatamente oggettiva – riferita quindi ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell'ente, ha realizzato, comunque, con la sua condotta un vantaggio in favore di quest'ultimo – suscettibile di una verifica *ex post*.

I caratteri essenziali dell'interesse sono stati individuati nella: oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell'agente e nel correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da parte di qualsiasi osservatore; concretezza, intesa come iscrizione dell'interesse in rapporti non meramente ipotetici e astratti, ma sussistenti realmente, a salvaguardia del principio di offensività; attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e riconoscibile nel momento in cui è stato riconosciuto il fatto e non deve essere futuro e incerto, mancando altrimenti la lesione del bene necessaria per qualsiasi illecito che non sia configurato come di mero pericolo; non necessaria rilevanza economica, ma riconducibilità anche a una specifica politica d'impresa.

Sotto il profilo dei contenuti, il vantaggio riconducibile all'ente – che deve essere mantenuto distinto dal profitto – può essere: diretto, ovvero riconducibile in via esclusiva e diretta all'ente; indiretto, cioè mediato da risultati fatti acquisire a terzi, suscettibili però di ricadute positive per l'ente; economico, anche se non necessariamente immediato.

1.3.1.3 Interesse di "gruppo"

La non esclusività dell'interesse dell'ente, nonché la possibilità di riconoscere un interesse dell'ente senza vantaggio di questo, costituiscono il fondamento sul quale è stata costruita la possibilità di ravvisare il requisito dell'interesse per i gruppi societari.

Al riguardo esistono due orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, la responsabilità dell'ente, per illecito dipendente da reato che ha avvantaggiato altro ente facente parte di un medesimo aggregato, si fonderebbe proprio sul riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico generale, di un interesse di gruppo, ricostruibile attraverso le norme civilistiche in materia di bilancio consolidato, di responsabilità gestoria e di direzione e coordinamento di società.

L'interesse di gruppo, riconosciuto come rilevante dall'ordinamento (seppure in altri settori), sarebbe perciò comune a tutti gli enti facenti parte di un medesimo aggregato e, come tale, integrerebbe il presupposto dell'interesse per tutti gli enti del gruppo, consentendo la contestazione a ciascun ente della responsabilità per illecito dipendente da reato purché l'autore, all'epoca della sua perpetrazione, rivestisse una posizione qualificata all'interno dell'ente cui viene mossa la contestazione, con conseguente indiscriminata espansione della responsabilità nel gruppo sulla base di rapporti ricostruibili in forza di profili prettamente formali, quali il controllo o il collegamento azionario, i poteri connessi a cariche ricoperte nella controllante o la natura di *holding* di uno degli enti coinvolti (G.i.p. Trib. Milano, 20 settembre 2004, in *Foro it.*, 2005, 556).

In base ad un secondo orientamento giurisprudenziale, non è tanto il riferimento a norme e criteri formali di carattere civilistico, previsti per le società commerciali e per scopi differenti da quelli qui considerati, a fondare la responsabilità degli enti facenti parte di un medesimo aggregato. Tanto meno è la ripartizione futura e incerta di utili a costituire il discrimine dell'estensione di responsabilità, trattandosi di fenomeno che attiene al diverso requisito del vantaggio, che potrebbe anche non ricorrere pur sussistendo l'interesse fondante la responsabilità dell'ente per l'illecito.

Si ritiene invece che, a fondare la responsabilità dell'ente nel cui ambito occupi una posizione qualificata l'autore del reato commesso per fare conseguire vantaggi ad altri enti, sia l'esistenza di legami o nessi tra gli enti coinvolti che non consentano di ritenere l'ente favorito come "terzo"; ciò in considerazione dei riflessi che le condizioni di un ente hanno sulle condizioni dell'altro e del fatto che il reato sia oggettivamente destinato a soddisfare l'interesse di più soggetti, tra i quali rientri l'ente in cui l'autore del reato occupa una posizione qualificata (G.i.p. Trib. Milano, 14 dicembre 2004, in *Foro it.*, 2005, 539).

1.3.1.4 Interesse e/o vantaggio nei reati colposi

La normativa sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti è di regola basata su reati presupposto di natura dolosa.

L'introduzione di fattispecie colpose all'interno del catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 (lesioni e omicidio colposi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 25-*septies* e delitti colposi contro l'ambiente ex art. 25-*undecies*) ha tuttavia riproposto l'assoluta centralità della questione inerente la matrice soggettiva dei criteri di imputazione.

Da questo punto di vista, se da un lato si afferma che nei reati colposi la coppia concettuale interesse/vantaggio deve essere riferita non già agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività, dall'altro lato si sostiene che il reato colposo, da un punto di vista strutturale, mal si concilia con il concetto di interesse.

Ne deriva dunque che in tale contesto risulterà tutt'al più possibile ipotizzare come l'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme di natura cautelare potrebbe tradursi in un contenimento dei costi aziendali, suscettibile di essere qualificato *ex post* alla stregua di un "vantaggio" (si pensi, per esempio, alla non fornitura di mezzi di protezione o alla mancata revisione di qualsiasi tipo di attrezzatura dettata da esigenze di risparmio).

1.3.2 *Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità*

Il criterio soggettivo di imputazione della responsabilità si concretizza laddove il reato esprima un indirizzo connotativo della politica aziendale o quantomeno dipenda da una colpa in organizzazione.

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «Modello di Organizzazione e di Gestione» idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «mancata adozione ovvero al mancato rispetto di *standard* doverosi» attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente, difetto riconducibile alla politica d'impresa oppure a *deficit* strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

1.4 **Reati commessi all'estero**

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- la società deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e, qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultima;
- se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, la società risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5 **Delitti tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti presupposto indicati negli articoli da 24 a 25-*terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 (ad esclusione dei reati colposi) e dall'art. 10 della Legge 146/06, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il

compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6 Sanzioni a carico degli Enti

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca di beni;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso che:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità;
- la società abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperata in tal senso;
- la società abbia adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato - compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare, le principali sanzioni interdittive - applicabili solo nei casi espressamente previsti dagli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater-1, 25-quinquies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies e 25-quaterdecies del Decreto, nonché ai reati transnazionali previsti dalla L. 16/03/2006, n. 146, artt. 3 e 10 - sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qualora risulti necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca si può concretizzare anche per "equivalente", vale a dire che laddove la confisca non possa essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della società viene

applicata una sanzione interdittiva.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività della società può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare alla società, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se la società o una sua Unità Organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

In tale contesto, assume rilievo anche l'art. 23 del Decreto, il quale prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una sanzione interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la società, pur soggiacendo alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ugualmente ad una gara pubblica.

1.7 Misure cautelari interdittive e reali

Nei confronti della società sottoposta a procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/01 può essere applicata, in via cautelare, una sanzione interdittiva ovvero disposto il sequestro preventivo o conservativo.

La misura cautelare interdittiva – che consiste nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva – è disposta in presenza di due requisiti:

- a) quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato (i gravi indizi sussistono ove risulti una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto: la società ha tratto dal reato - compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti);
- b) quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari reali si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo.

Il sequestro preventivo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile alla società, non essendo necessario che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico della società stessa.

Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili della società, nonché in relazione a somme o cose alla stessa dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le

garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Anche in tale contesto, come nell'ambito delle sanzioni, assume rilievo l'art. 23 del Decreto, il quale prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti queste misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

1.8 Azioni che escludono la responsabilità amministrativa

L'art. 6 comma 1 del Decreto prevede una forma specifica di "esimente" dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso da soggetti in c.d. «posizione apicale» e la società provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti della specie di quello verificatosi;
- ha affidato ad un organo interno - c.d. Organismo di Vigilanza - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- i soggetti in c.d. «posizione apicale» hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte del c.d. Organismo di Vigilanza.

L'art. 6 comma 2 del Decreto dispone inoltre che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della società, o per conto della stessa, possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali ed evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

L'art. 7 del Decreto prevede una forma specifica di "esimente" dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dai c.d. «sottoposti», ma sia accertato che la società, prima della commissione del reato, abbia adottato un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

In concreto la società, per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, deve:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività (una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla "segregazione dei compiti" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio);
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali

definite;

- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema disciplinare, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di atti illeciti;
- prevedere un idoneo sistema disciplinare;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del Modello, di vigilare sul suo funzionamento, di promuoverne l'aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione e in stretta connessione con le funzioni aziendali.

1.9 Azioni che circoscrivono la responsabilità amministrativa

L'art. 17 del Decreto prevede forme di limitazione della responsabilità qualora l'ente:

- abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque adoperato in tale senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Sussistendo tali condizioni, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, all'ente non vengono applicate, in caso di condanna, le sanzioni interdittive, ovvero vengono revocate - ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Decreto - le misure cautelari interdittive.

Il Decreto prevede, inoltre, all'art. 12, forme di riduzione della sanzione pecuniaria nella misura della metà, qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

La riduzione della sanzione pecuniaria è da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha:

- 1) risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato in tale senso;
- 2) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sussistendo entrambe le condizioni previste ai punti 1) e 2), la sanzione pecuniaria sarà ridotta dalla metà ai due terzi.

2 Modello di Organizzazione e Gestione

2.1 Finalità del Modello

La realizzazione di un Modello costituisce una “facoltà” per la Società e non un obbligo giuridico; la sua omessa adozione, pertanto, non è normativamente sanzionata.

Tuttavia BPER Factor S.p.A. - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine, degli azionisti e dei dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello.

L'adozione del Modello, oltre a realizzare una possibile esimente di responsabilità amministrativa, persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- sensibilizzare e richiamare i Destinatari del Modello ad un comportamento corretto e all'osservanza della normativa interna ed esterna;
- prevenire efficacemente il compimento dei reati previsti dal Decreto;
- attuare nel concreto i valori dichiarati nel proprio Codice Etico.

Di conseguenza, sotto il profilo organizzativo, la Società ritiene che l'adozione del Modello possa contribuire anche al raggiungimento dei seguenti risultati:

- umentare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali nel realizzare le strategie della società.

Il Modello realizza meccanismi di controllo e comportamenti che promuovono il rispetto della normativa interna ed esterna.

- migliorare la competitività nel mercato nazionale ed internazionale.

Il Modello costituisce una forma di garanzia per i c.d. “portatori di interessi” (gli *Stakeholders*, in altre parole tutti i soggetti privati e pubblici, italiani e stranieri - individui, gruppi, aziende, istituzioni - che abbiano a qualsiasi titolo contatti con la Società: fornitori, investitori, dipendenti, ecc.) contro il fenomeno della criminalità economica. Rendendo la Società sempre più etica agli occhi dei “terzi”, si rafforza l'immagine del Gruppo BPER nell'opinione pubblica, con conseguente aumento di fiducia nei rapporti d'affari tra la Società e gli investitori e tra la stessa e la clientela (potenziale ed acquisita).

- migliorare l'ambiente interno di lavoro.

Il Modello promuove la formazione del personale e la responsabilizzazione dei singoli. Si valorizza il contributo delle risorse umane (dipendenti e collaboratori) al presidio della conformità operativa alle norme interne ed esterne e sono incentivati comportamenti improntati a principi quali l'onestà, la professionalità, la serietà e la lealtà.

In conclusione, il Modello permette a BPER Factor S.p.A. sia di tutelare il proprio patrimonio sociale, evitando l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, sia di realizzare una gestione organizzata dell'Impresa più consapevole ed improntata ai principi di corretta amministrazione, favorendo la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico.

2.2 Struttura del Modello

Il Modello si compone, oltre che della presente Parte Generale, di una Parte Speciale e degli allegati. Tutte le tre componenti citate sono parte integrante del Modello.

Nella presente Parte Generale, dopo aver richiamato i principi generali del Decreto, sono illustrate le

componenti di impianto del Modello, con particolare riferimento alla composizione, compiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale, ai destinatari e all'ambito di applicazione del Codice Etico e del Sistema Disciplinare.

Nella Parte Speciale, invece, sono analizzate nel dettaglio le fattispecie di reato del perimetro del D.Lgs. n. 231/2001; allo scopo viene riportata la norma, nonché esemplificazioni circa le modalità attraverso le quali il reato potrebbe configurarsi nella realtà societaria. Per ciascuna fattispecie sono poi indicate Unità Organizzative che potrebbero potenzialmente porla in essere. Sono riportati, infine, i protocolli di prevenzione attivi, quali adeguati protocolli di prevenzione al compimento di reato.

2.3 Principi ispiratori del Modello

Per espressa previsione del Decreto (articoli 6 comma 2 e 7 commi 3 e 4), il Modello, al fine di efficacemente prevenire e reprimere la commissione o tentata commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01 o dalla L. n. 146/06, deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le aree di attività dell'ente ove sussiste il rischio in ordine alla commissione o la tentata commissione di uno o più reati previsti dalla normativa di perimetro;
- prevedere specifici protocolli di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- definire un sistema di informazione interna che garantisca il corretto funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In attuazione di quanto sancito dalle disposizioni normative sopra indicate, i principi fondamentali che hanno orientato la realizzazione del Modello sono stati:

- l'identificazione dei principi etici e delle norme di condotta atte a prevenire comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalla L. 146/2006;
- l'individuazione, nell'organizzazione dell'ente, dei soggetti da considerare in posizione apicale o sottoposti alla vigilanza degli apicali;
- l'individuazione delle strutture e dei processi aziendali a rischio reato, prevedendone l'aggiornamento in caso di modifiche significative all'organizzazione dell'ente;
- l'adozione di specifici protocolli e la programmazione della collegata formazione;
- la creazione di un sistema di informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti i Destinatari dello stesso; un sistema che è soggetto ad un aggiornamento costante affinché sia efficace nel tempo;
- l'introduzione di misure ragionevolmente necessarie a prevenire tentativi di elusione fraudolenta del Modello da parte dei soggetti apicali;
- la nomina di un Organismo di Vigilanza e la definizione di un regolamento affinché ne siano chiaramente definiti compiti, responsabilità e poteri e l'Organismo di Vigilanza possa verificare efficacemente l'attuazione ed il costante aggiornamento del Modello;
- la regolamentazione dei flussi di informazione tra i vari soggetti apicali e sottoposti, tra questi ed altri organi dell'ente, e, in maniera specifica, rispetto all'Organismo di Vigilanza;
- la definizione di un sistema di sanzioni disciplinari nei confronti dei Destinatari del Modello volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni regolate in esso.

2.4 Destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza e alla relazione intrattenuta con la Società, dai seguenti soggetti, che sono definiti, ai fini del presente documento, “*Destinatari del Modello*”:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell’Organismo di Vigilanza;
- Dipendenti (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti);
- Società di Revisione;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per BPER Factor S.p.A. e sono sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto e a progetto, lavoratori somministrati).

Gli Azionisti non sono Destinatari del Modello, perché risulta impossibile sottoporli alla formazione, ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso per i dipendenti e gli altri soggetti individuati quali Destinatari. Essi sono comunque destinatari del Codice Etico della Società, che devono rispettare nei rapporti con la stessa.

2.5 Comunicazione e informazione del Modello in Azienda

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di BPER Factor S.p.A. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti i Destinatari del Modello.

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti o future dell’azienda.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello stesso. Il Modello è comunicato formalmente:

- a tutti i Dipendenti e Collaboratori mediante messa a disposizione in una cartella all’interno del server comune ovvero, ove necessario, su supporto cartaceo;
- alla Società di Revisione e ai componenti dell’Organismo di Vigilanza.

I contratti con i soggetti esterni a BPER Factor S.p.A. sopra indicati prevedono l’esplicito riferimento al rispetto dei principi e prescrizioni previste o richiamate dal Modello e dal Codice Etico, con l’avvertenza che l’inosservanza delle regole o principi ivi contenuti potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Un estratto del Modello ed il Codice Etico, inoltre, sono resi disponibili sul sito internet della Società, affinché siano portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni d’affari.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Modello e/o del Codice Etico.

2.6 Formazione dei Destinatari del Modello

Successivamente all’adozione del Modello, la formazione sui suoi contenuti e aggiornamenti è attuata su impulso dell’Organismo di Vigilanza che, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce annualmente il programma dei corsi di formazione, curando che sia pertinente ai ruoli ed alle responsabilità dei Destinatari.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per i Destinatari. Si precisa che nei confronti dei Soci e della Società di Revisione, la Società organizza, secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo del presente documento, una adeguata informazione affinché la stessa sia a conoscenza che:

- la Società si è dotata di un Modello;
- gli stessi sono Destinatari di alcune prescrizioni ivi previste, tra cui il rispetto del Codice Etico;
- la violazione del Modello potrà comportare, nei confronti di essa e secondo quanto stabilito nel Modello stesso, l'irrogazione di misure sanzionatorie.

Relativamente ai restanti Destinatari, sono organizzate attività formative:

- per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- per tutti i Destinatari in occasione di variazioni significative del Modello;
- per ruolo e/o Unità Organizzativa, orientate sui protocolli di prevenzione, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti e collaboratori possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza; gli altri Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa è resa tracciabile.

2.6.1 Formazione dei soggetti in posizione "apicale"

La formazione dei soggetti in posizione "apicale" avviene sulla base di incontri ed iniziative di carattere formativo organizzate dalla Società, ovvero mediante partecipazione a corsi esterni di formazione e aggiornamento specifici.

La formazione dei soggetti in posizione "apicale" deve essere suddivisa in due parti: una parte di tipo "generalista" e una parte di tipo "specialistico".

La formazione di tipo "generalista" deve riguardare:

- riferimenti normativi, giurisprudenziali e di *best practice*;
- responsabilità amministrativa dell'ente: finalità del Decreto, natura della responsabilità, aggiornamenti in ambito normativo;
- presupposti di imputazione della responsabilità;
- descrizione dei reati presupposto;
- tipologie di sanzioni applicabili all'ente;
- condizioni per l'esclusione della responsabilità o limitazione della stessa.

Nel corso della formazione si procederà, inoltre, all'espletamento delle seguenti attività:

- sensibilizzazione dei destinatari dell'attività formativa sull'importanza attribuita dalla Società all'adozione di un sistema di prevenzione dei reati;
- descrizione della struttura e dei contenuti del Modello adottato.

La formazione di tipo "specialistico" si sofferma:

- sulla puntuale descrizione delle singole fattispecie di reato;
- sull'individuazione dei possibili autori dei reati presupposto;
- sull'esemplificazione delle modalità attraverso le quali i reati possono venire posti in essere;
- sull'analisi delle sanzioni applicabili;
- sull'abbinamento delle singole fattispecie di reato con le specifiche aree di rischio evidenziate;
- sui protocolli di prevenzione definiti dalla Società per evitare la commissione dei reati nelle aree di rischio identificate;
- sui comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione ai propri collaboratori, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;

- sui comportamenti da tenere nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, in materia di flussi informativi, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e di aggiornamento del Modello;
- sulla sensibilizzazione dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato e dei relativi collaboratori, in relazione ai comportamenti da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto degli stessi e, in generale, del Modello adottato dalla Società.

2.6.2 *Formazione di altro personale*

La formazione delle restanti tipologie di personale inizia con una nota informativa interna che, per i neo assunti, verrà allegata alla lettera di assunzione.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del Modello mediante corsi di formazione e aggiornamento calendarizzati e strutturati - sotto il profilo contenutistico - all'inizio dell'anno.

La formazione dei soggetti diversi da quelli in posizione c.d. "apicale" deve essere suddivisa in due parti: una parte "generalista" e una parte "specialistica", di carattere eventuale e/o parziale.

I contenuti dell'attività formativa sono sostanzialmente coincidenti a quelli già illustrati per i soggetti in posizione "apicale", con le opportune differenze legate alla diversa posizione gerarchica e funzionale rivestita.

Con riferimento alla formazione specialistica", essa sarà erogata unicamente ai soggetti coinvolti in attività a rischio e/o in protocolli di prevenzione, limitatamente a quanto di loro responsabilità.

2.6.3 *Formazione dell'Organismo di Vigilanza*

La formazione all'Organismo di Vigilanza è volta a fornire allo stesso una comprensione elevata – da un punto di vista tecnico – del Modello organizzativo e dei protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società, nonché degli strumenti utili per procedere in modo adeguato all'espletamento del proprio incarico di controllo.

Questa formazione – obbligatoria e controllata – può avvenire, in generale, mediante la partecipazione:

- 1) a convegni o seminari in materia di D.Lgs. n. 231/01;
- 2) a riunioni con esperti in materia di responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. n. 231/2001) o in materie penalistiche;
- 3) in particolare, con riferimento alla comprensione del Modello e dei protocolli di prevenzione specifici individuati dalla società, mediante la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento previsti per i soggetti in posizione c.d. "apicale".

2.7 **Rapporti con Soggetti Terzi**

BPER Factor S.p.A. si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, *partner* commerciali, fornitori, consulenti – di seguito "Soggetti Terzi").

I contratti stipulati con i soggetti sopra indicati devono sempre rispondere ad un'esigenza effettiva della Società e i Soggetti Terzi devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle procedure interne della Società, richiamate nel Modello, prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

Anche le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure aziendali richiamate nel Modello.

I Soggetti Terzi non sono Destinatari del Modello, perché risulta impossibile sottoporli alla formazione, ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso per i dipendenti e gli altri soggetti individuati quali Destinatari. Essi sono comunque Destinatari del Codice Etico della Società, che devono rispettare nei rapporti con la Società.

In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o posti in essere in violazione degli stessi, il Soggetto Terzo potrà essere escluso dall'elenco dei soggetti con cui opera la Società, che si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo il risarcimento del danno a seguito del comportamento tenuto dal soggetto esterno.

2.8 Modello, Codice Etico, Sistema Disciplinare e Linee Guida ABI

2.8.1 Modello, Codice Etico, Sistema Disciplinare

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico vigente nella Società, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato dalla Società in via autonoma, suscettibile di applicazione sul piano generale, allo scopo di esprimere i principi etici e di comportamento riconosciuti come propri dalla Società e sui quali BPER Factor S.p.A. richiama l'osservanza di tutti coloro che hanno rapporti giuridici con la stessa. Il Codice Etico è parte integrante del Modello e costituisce il primo strumento di prevenzione di ogni reato;
- il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/01 risponde a specifiche prescrizioni di legge, al fine di prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (illeciti che possono comportare una responsabilità amministrativa da reato della Società in base alle disposizioni del Decreto) e si applica ai soggetti individuati come Destinatari del Modello a norma del paragrafo 2.4 del presente documento;
- il rispetto delle disposizioni complessivamente contenute nel Modello trova la sua effettività con la previsione di un adeguato Sistema Disciplinare.

2.8.2 Modello e Linee Guida delle Associazioni di Categoria

In forza di quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti aderenti, comunicati ed approvati dal Ministero della Giustizia.

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI), cui la Capogruppo BPER Banca S.p.A. è associata, ha emanato specifiche Linee Guida nel maggio del 2002, aggiornate nel febbraio del 2004 ed integrate con successive circolari, le quali sono state ritenute dal Ministero predetto idonee ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al Decreto.

Confindustria ha emanato specifiche Linee Guida nel marzo 2002 provvedendo poi ad aggiornarle più volte; l'ultimo aggiornamento è stato effettuato nel marzo 2014. Tali Linee Guida sono state ritenute dal Ministero di Giustizia idonee ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al Decreto.

Il Modello della Società è stato predisposto ispirandosi alle Linee Guida redatte da ABI e da Confindustria.

3 Modello di Organizzazione e Gestione di BPER Factor S.p.A.

BPER Factor S.p.A. è un Intermediario Finanziario iscritto nel relativo Albo ex art 106 del D.Lgs n. 385 del 1993 ed è soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento delle BPER Banca S.p.A.. Il Modello di Organizzazione e Gestione è adottato in base alla specifica struttura organizzativa, di controllo e di governo della Società e ai rischi specifici che sono generati in ragione dell'attività esercitata.

3.1 Modello di business

BPER Factor S.p.A. esercita l'attività di factoring come specificate nel proprio oggetto sociale, comprendente, a titolo non esaustivo, ogni operazione diretta a facilitare la gestione, lo smobilizzo e l'incasso dei crediti d'impresa, l'acquisto e la cessione sia pro solvendo che pro soluto. Attività che esercita nei confronti di soggetti privati (quali, a titolo semplificato, ditte, società di persone, società di capitali, consorzi) e della Pubblica Amministrazione.

Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

3.2 Struttura organizzativa

3.2.1 Organigramma, Funzionigramma e Modello dei Processi di BPER Factor S.p.A.

La struttura organizzativa che supporta, nell'impianto, il Modello di Organizzazione e Gestione è rappresentata da tre strumenti di rappresentazione e progettazione di ruoli, compiti, attività e responsabilità quali:

- **Organigramma**, nel quale è schematizzata la struttura organizzativa della Società avendo a riferimento il ruolo ricoperto dal personale che assume nella Società specifiche deleghe e responsabilità;
- **Funzionigramma**, documento in cui sono indicate le Unità Organizzative / funzioni della Società, nonché le responsabilità ad esse assegnate;
- **Modello dei Processi**, ove sono descritte, su diversi livelli di dettaglio, le attività svolte nella Società.

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le Aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le Linee di Dipendenza Gerarchica dei singoli enti aziendali;
- i Soggetti che operano nelle singole Aree ed il relativo ruolo organizzativo.

Il Funzionigramma descrive:

- i macro ambiti di responsabilità ed i macro processi attribuiti ad Aree di Direzione, Direzioni e Servizi della Società;
- le principali responsabilità assegnate alle Unità Organizzative a riporto di Aree di Direzione, Direzioni e Servizi, con indicazione dell'ambito di processo cui si riferiscono;
- gli eventuali compiti assegnati ai Referenti delle Funzioni Compliance e Antiriciclaggio e al Referente del Dirigente Preposto.

Il Modello dei Processi costituisce uno strumento di supporto all'analisi ed alla rappresentazione dei processi di BPER Factor S.p.A., rendendo disponibile un insieme di metodologie e di strumenti in grado di coprire le esigenze di documentazione, analisi ed innovazione dei processi delle aziende del Gruppo.

Il Funzionigramma, l'Organigramma e il Modello dei Processi sono approvati secondo l'iter di approvazione previsto.

3.2.2 Sistema delle deleghe e procure

La struttura organizzativa della Società deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali.

L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite e il loro esercizio non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano, di conseguenza, individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è costantemente applicato nonché monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico - funzionale della Società. Infatti, sono attuati singoli aggiornamenti, conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema.

3.2.3 Normativa aziendale e di Gruppo

Come indicato nel Codice Etico della Società, il rispetto dei valori di integrità, onestà, correttezza e lealtà comporta, tra l'altro, che la Società sia impegnata a promuovere e a richiedere il rispetto della normativa interna e di tutte le leggi da parte del personale, collaboratori, clienti, fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo con cui abbia un rapporto giuridico.

Il rispetto della normativa interna ed esterna vigente costituisce protocollo di prevenzione rispetto al possibile compimento dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/01.

BPER Factor S.p.A. si è dotata nel tempo di un insieme di fonti normative e di disposizioni aziendali idoneo a fornire a coloro che operano per conto della stessa i principi di riferimento, sia generali che specifici, per la regolamentazione delle attività svolte e al rispetto delle quali gli operatori medesimi sono tenuti; le disposizioni sono soggette a continui aggiornamenti.

BPER Banca, in qualità di Capogruppo, si è anche dotata di un sistema per la gestione della normativa di Gruppo, definita come l'insieme delle fonti normative di Gruppo vigenti ad una determinata data, aventi carattere dispositivo all'interno di ciascuna realtà del Gruppo, Capogruppo compresa.

La normativa di Gruppo deriva dal processo di emanazione e divulgazione come formalizzato nel "Regolamento di Gruppo del Processo di gestione della normativa".

Le fonti di Gruppo devono essere recepite da BPER Factor S.p.A. e dalle altre Società del Gruppo, verificando la coerenza con la propria normativa interna e provvedendo se necessario alle opportune variazioni alle disposizioni aziendali.

Le fonti normative di Gruppo sono conservate in originale ed archiviate in modo elettronico dalla Capogruppo, in modo tale da consentire agli Organi ed alle funzioni di controllo di acquisire le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni.

Inoltre, la Società si è dotata di una struttura organizzativa interna – identificata nell'Ufficio amministrazione finanza e controllo - che gestisce la metodologia di gestione della normativa interna, attraverso la definizione delle regole di funzionamento del processo, nonché della tassonomia delle fonti e dei relativi *template*.

3.2.4 Criteri di segregazione delle Funzioni

La progettazione delle diverse attività all'interno di BPER Factor S.p.A. è sviluppata puntando ad una rigorosa separazione di responsabilità e di ruoli tra le attività esecutive, autorizzative e di controllo. Sulla base di tale principio, tendenzialmente non vi è quindi una identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure della Società.

3.2.5 Criteri di gestione del trattamento dei dati personali

I sistemi informativi adottati dalla Società garantiscono elevati livelli di sicurezza; a tal fine sono individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire la sicurezza fisica e logica di *hardware* e *software*, comprendenti procedure di *back up* dei dati, di *business continuity* e di *disaster recovery*, individuazione dei

soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni, possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire ove opportuno la serie storica dei dati modificati.

Se il trattamento dei dati è effettuato con strumenti elettronici, BPER Factor S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ha adottato misure di sicurezza adeguate, come previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR"), quali ad esempio:

- autenticazione informatica, ossia l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzo di un sistema di autorizzazione, ossia di un insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- adozione ed aggiornamento di un documento programmatico sulla sicurezza;
- limitazione dei soggetti abilitati alle installazioni dei *software*, ristretti agli Operatori dotati del profilo "Amministratore".

3.2.6 Criteri di gestione dei rapporti con Soggetti Terzi

La Società si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Società. I contratti stipulati con tali soggetti devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva della Società e tali soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità, in accordo con le disposizioni aziendali prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure aziendali in esse richiamate.

In particolare, i contratti con fornitori di beni e servizi è opportuno prevedano le seguenti clausole:

- l'obbligo di osservare le leggi applicabili nell'esecuzione del contratto;
- l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni del Codice Etico della Società nei rapporti con la stessa;
- le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi dei due punti precedenti, ossia:
 - la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
 - l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista in una percentuale non superiore al 10% del corrispettivo pattuito;
 - la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatesi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo.

3.2.7 Criteri di modalità di gestione delle Risorse Finanziarie ai fini della prevenzione dei reati

La Società si attiene ai seguenti principi generali di gestione delle risorse finanziarie:

- non vi è identità soggettiva fra coloro che:
 - assumono ovvero attuano le decisioni;
 - devono dare evidenza contabile delle operazioni effettuate;
 - sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalla normativa aziendale;
- la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) è effettuata in base ai processi di qualità che la Società ha stabilito, improntati ai principi di trasparenza, obiettività ed economicità;
- le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società sono costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la Società;
- gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti sono, di norma, redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

3.2.8 Criteri di archiviazione della documentazione e tracciabilità delle operazioni

La formazione degli atti e delle fonti informative/documentali, utilizzate a supporto dell'attività svolta, deve essere sempre ricostruibile, a garanzia della trasparenza e della controllabilità delle scelte effettuate e ogni operazione e/o transazione aziendale è autorizzata da chi ne abbia i poteri. I documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente.

L'operatività svolta all'interno di BPER Factor S.p.A. è regolata da meccanismi che consentono l'individuazione delle attività svolte, degli autori delle stesse e degli elementi informativi relativi alle decisioni assunte.

3.3 Coerenza tra Modello e Sistema dei controlli interni di Gruppo

Il Modello di Organizzazione e Gestione della Capogruppo, delle altre Banche del Gruppo, di Bper Credit Management, Optima e Nadia è stato impostato in coerenza con le "Linee Guida del Sistema dei controlli interni di Gruppo", nonché con la conseguente regolamentazione aziendale.

Le "Linee Guida del Sistema dei controlli interni di Gruppo" indirizzano l'assegnazione di ruoli e responsabilità ad organi aziendali e funzioni coinvolte nella progettazione, attuazione, valutazione e *reporting* del Sistema dei controlli. Il Modello di Organizzazione e Gestione è sviluppato in coerenza con tali indirizzi, in particolare per quanto riguarda la responsabilità assegnata alle singole Unità Organizzative nella progettazione e manutenzione dei controlli di linea, nonché al ruolo assegnato alle funzioni di controllo di secondo e terzo livello.

Le Unità Organizzative della Capogruppo sono responsabili di indirizzare tecnicamente le omologhe funzioni previste nelle Società del Gruppo, definendo con la Funzione Organizzazione della Capogruppo metodologie, processi, reportistica e strumenti che consentano la condivisione di un approccio unitario alla gestione dei controlli da attivare a presidio dei rischi.

3.3.1 Modello e Unità Organizzative di BPER Factor S.p.A.

Le Unità Organizzative della Società sono suddivise in Strutture Centrali e nella Rete delle Dipendenze.

Tutte le Unità Organizzative di BPER Factor S.p.A. sono chiamate a individuare le attività sensibili al compimento dei reati rientranti nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 correlati con il proprio ambito operativo ed a contribuire alla definizione di metodologie, processi, reportistica e strumenti che ne costituiscano protocolli

di prevenzione; tale compito è assegnato al Responsabile di ciascuna Unità Organizzativa.

Nella elaborazione delle metodologie, processi, reportistica e strumenti che possono costituire protocolli di prevenzione, nonché nella individuazione delle attività sensibili al compimento di reato, le Unità Organizzative possono richiedere il supporto al Servizio Governo Societario della Società.

I protocolli di prevenzione proposti e le modalità di svolgimento di attività sensibili individuate dalle Unità Organizzative sono sottoposti, con cadenza commisurata alla rilevanza ed urgenza degli aggiornamenti, alla validazione del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'eventuale inserimento nel Modello.

Le Unità Organizzative, sulla base della progettualità sviluppata, formulano proposte di aggiornamento alla mappa delle attività sensibili e monitorano costantemente l'effettiva applicazione e l'efficacia dei protocolli di prevenzione di cui sono responsabili.

La valutazione delle attività sensibili e dei protocolli di prevenzione risulta particolarmente necessaria in occasione di:

- cambiamenti dei compiti assegnati alle Unità Organizzative della Società;
- cambiamenti nelle modalità di esecuzione delle attività assegnate all'Unità Organizzativa;
- cambiamenti della normativa.

I reati rientranti nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 sono riportati nella "Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni" che è a disposizione di ciascuna Unità Organizzativa; in occasione di aggiornamenti di tale documento, dell'Organigramma, del Funzionigramma e del Modello dei Processi, quando coinvolte, le Unità Organizzative formulano eventuali proposte di aggiornamento delle attività sensibili e dei protocolli di prevenzione secondo quanto evidenziato nei precedenti capoversi.

In tale senso, la formazione generalista o specialistica progettata dalla Società costituisce ulteriore strumento di stimolo all'aggiornamento continuo delle attività sensibili e dei protocolli di prevenzione.

3.3.2 *Modello e Direzione Revisione Interna*

La Società ha esternalizzato presso la BPER Banca la Funzione di Revisione Interna, il cui inquadramento organizzativo è descritto nel "Regolamento della Direzione Revisione Interna", che opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali / modelli, aggiornati con continuità. Il Consiglio di Amministrazione di BPER Factor S.p.A. ha nominato un "Referente Revisione interna" all'interno della Società.

La Funzione Revisione Interna è incaricata delle attività di controllo "di terzo livello" finalizzate ad assicurare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione del sistema dei controlli della Società e, attraverso questo, verifica anche il rispetto del Modello stesso. L'attività è regolata da procedure interne che comportano diversi passaggi interni di condivisione e validazione, in ultimo il documento riportante gli esiti delle attività di verifica è sottoscritto e firmato dal CAE nonché dall'*Audit Manager* – responsabile della verifica.

In particolare, la Direzione Revisione Interna, nell'ambito delle sue più generali attribuzioni, valuta e verifica processi e procedure previsti per lo svolgimento dell'attività sensibili di cui ai protocolli di prevenzione indicati nella parte speciale del Modello stesso; conseguentemente verifica il rispetto di questi da parte delle Unità Organizzative responsabili.

La Funzione aggiorna con sistematicità il proprio modello di *audit* con specifiche attività di controllo sui processi operativi e sull'applicazione dei controlli di I e II livello: in tale modo ponendo in essere una attività di verifica avente rilievo per l'adeguamento al complessivo sistema dei controlli della Società.

La valutazione di adeguatezza e la verifica di adozione del Modello è di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, che, come indicato nel processo di gestione del Modello (capitolo 3), si può avvalere, nell'espletamento di tale attività, del supporto della Funzione di Revisione Interna.

3.3.3 *Modello e Servizio Compliance*

La Società ha esternalizzato presso BPER Banca la Funzione di Compliance, che in conformità alle disposizioni di Vigilanza in materia, è incaricata di specifiche attività di controllo. Il Consiglio di Amministrazione di BPER Factor S.p.A. ha nominato il "Referente della funzione di Compliance".

Il Servizio Compliance, il cui inquadramento organizzativo è descritto nel “Regolamento del Servizio Compliance”, opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali / modelli, aggiornati con continuità.

La Funzione di Compliance è incaricata di presidiare il rischio di non conformità alle norme che rientrano nell'ambito di un perimetro di normative definito dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che deve comprendere quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del Testo Unico della Finanza (c.d. “Regolamento Congiunto”).

Inoltre, svolge attività di controllo a presidio della disciplina degli abusi di mercato ed effettua il monitoraggio e l'analisi delle operazioni potenzialmente sospette da segnalare alla Consob.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dell'attività di valutazione di adeguatezza del Modello, si può avvalere del supporto della Funzione di Compliance.

3.3.4 Modello e Uff. Segreteria Bancaria e Rapporti con le Authority

L'Ufficio Segreteria Bancaria e Rapporti con le Authority di Capogruppo gestisce per tutto il Gruppo il Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

3.3.5 Modello e Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo

In riferimento al Funzionigramma della Società, l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo è responsabile dell'aggiornamento e della manutenzione del Funzionigramma.

3.3.6 Modello e Ufficio Adempimenti Normative Specifiche

L'Ufficio Adempimenti Normative Specifiche di Capogruppo svolge funzioni amministrative e di segreteria per l'Organismo di Vigilanza di BPER Banca, assistendolo e supportandolo in tutte le sue funzioni in particolare in quella di coordinamento delle attività degli Organismi di Vigilanza esistenti nel Gruppo. Al fine di supportare le attività di aggiornamento, l'Ufficio Adempimenti Normative Specifiche ha attivato un servizio di *alert* normativo, tramite il quale diffonde - con un messaggio di posta elettronica - agli O.d.V. ed alle strutture preposte all'aggiornamento dei Modelli esistenti nel Gruppo le principali novità normative intervenute nel perimetro del D.Lgs.231/01.

3.3.7 Modello e Servizio Governo Societario

Il Servizio Governo Societario aggiorna i documenti che compongono il Modello di Organizzazione e Gestione di BPER Factor S.p.A. e supporta le Unità Organizzative coinvolte nel processo di aggiornamento dei contenuti del Modello stesso.

3.3.8 Modello e Direzione Rischi

La Società ha esternalizzato presso BPER Banca la Funzione di *Risk Management*, che, in conformità alle disposizioni di Vigilanza in materia, è incaricata di specifiche attività di controllo. Il Consiglio di Amministrazione di BPER Factor S.p.A. ha nominato un “Referente della Direzione Rischi” all'interno della Società.

La Direzione Rischi, il cui inquadramento organizzativo è descritto nel “Regolamento della Direzione Rischi”, opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali / modelli, aggiornati con continuità.

La Direzione Rischi è incaricata della identificazione, misurazione e valutazione dei rischi, anche non misurabili, a cui la Società è esposta. La Direzione coordina il processo di identificazione e valutazione dei

rischi presenti nelle diverse attività aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dell'attività di valutazione di adeguatezza del Modello, si può avvalere del supporto della Funzione di *Risk Management*.

3.3.9 Modello e Direzione Risorse Umane

L'Ufficio Servizi Generali - unità Risorse Umane progetta ed eroga la formazione generalista e quella specialistica e ne monitora l'effettiva fruizione.

Il medesimo Ufficio è inoltre responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento dell'Organigramma e della contestuale segnalazione alla Direzione Organizzazione dei cambiamenti intervenuti, per consentire a quest'ultima di procedere al tempestivo aggiornamento del Funzionigramma.

L'Ufficio in questione, inoltre, promuove la diffusione e la conoscenza del Sistema Disciplinare ed è incaricato dell'avvio della procedura interna finalizzata all'applicazione del Sistema Disciplinare stesso per le violazioni del personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi e dirigenti.

3.3.10 Modello e Servizio Antiriciclaggio

La Società ha esternalizzato presso BPER Banca la Funzione di Antiriciclaggio, che in conformità alle disposizioni di Vigilanza in materia, è incaricata di specifiche attività di controllo. Il Consiglio di Amministrazione di BPER Factor S.p.A. ha nominato un "Referente del Servizio Antiriciclaggio" all'interno della Società.

Il Servizio Antiriciclaggio, il cui inquadramento organizzativo è descritto nel "Regolamento del Servizio Antiriciclaggio", opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali / modelli, aggiornati con continuità.

Il Servizio Antiriciclaggio è incaricato della gestione del rischio di non conformità alla normativa antiriciclaggio, verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure adottate in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, approfondisce le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dell'attività di valutazione di adeguatezza del Modello, si può avvalere del supporto della Funzione di Antiriciclaggio.

3.3.11 Modello e Controllo Crediti e Convalida Interna

La Società ha esternalizzato presso BPER Banca la Funzione di Controllo Crediti, che in conformità alle disposizioni di Vigilanza in materia, è incaricata di specifiche attività di controllo.

Il Servizio Controllo Crediti e Convalida Interna, il cui inquadramento organizzativo è descritto nel "Regolamento della Direzione Rischi", opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali / modelli, aggiornati con continuità.

Il Servizio Controllo Crediti e Convalida Interna è incaricato della identificazione, misurazione e valutazione dei rischi connessi alla concessione del credito nelle diverse attività aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dell'attività di valutazione di adeguatezza del Modello, si può avvalere del supporto della Funzione di Controllo Crediti.

3.3.12 Modello e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente Preposto della Capogruppo assicura l'attendibilità dell'informativa finanziaria contenuta nel bilancio individuale, assicura che le segnalazioni di vigilanza su base individuale si basino sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale ed attesta, inoltre, la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni della Capogruppo diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile della stessa Società, alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato il “Referente del Dirigente preposto” che ha la missione di assicurare il raccordo necessario al Dirigente preposto della Capogruppo.

Il Dirigente Preposto della Capogruppo, il cui inquadramento organizzativo è descritto nel “Regolamento della Funzione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali / modelli, aggiornati con continuità. L’Organismo di Vigilanza, nell’espletamento dell’attività di valutazione di adeguatezza del Modello, si può avvalere del supporto della Funzione del Dirigente Preposto.

4 Codice etico

Il Codice Etico adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare *standard* etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Il Codice Etico della Società è parte integrante del Modello; si rinvia all’allegato per la sua consultazione.

5 Sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare per la violazione delle regole di condotta imposte dal Codice Etico e/o dal Modello e dei protocolli preventivi in esso previsti, è un requisito essenziale per attuare efficacemente il Modello, così come richiesto dagli artt. 6, comma primo, e 7, comma quarto, del Decreto Legislativo n. 231/01.

Il Sistema Disciplinare tutela l’efficacia del meccanismo di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Il Sistema Disciplinare della Società è parte integrante del Modello; si rinvia all’allegato per la sua consultazione.

6 Organismo di Vigilanza

6.1 Ruolo che ricopre nella Società

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01, il compito di vigilare continuativamente sull’idoneità ed efficacia del Modello e sulla sua osservanza, nonché di proporre l’aggiornamento, è affidato ad un Organismo della Società - l’Organismo di Vigilanza - dotato di autonomia e indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni nonché di adeguata professionalità.

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Factor S.p.A. ha approvato il documento denominato “Regolamento dell’Organismo di Vigilanza”, che costituisce parte integrante del Modello ed è qui allegato.

Nel rinviare, per una più puntuale rappresentazione, a detto documento si ritiene opportuno soffermarsi su alcuni profili riguardanti l’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza di BPER Factor S.p.A. è costituito da tre componenti.

Sono componenti dell’O.d.V.:

- un dipendente della Società, dotato di idonee competenze specialistiche, in particolare di natura

giuridico / organizzativa, che non ricopre incarichi gestionali nella stessa;

- due componenti scelti tra soggetti esterni muniti delle necessarie competenze professionali.

La scelta sopra descritta è dettata dalle seguenti ragioni:

- la presenza del dipendente della Società garantisce quel grado di conoscenza della struttura e dei processi aziendali necessaria alla valutazione dell'efficacia dei sistemi organizzativi e di controllo ai fini della repressione o prevenzione di comportamenti illeciti da parte dei soggetti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/01;

- la presenza dei soggetti esterni con particolare preparazione ed esperienza, rafforza i requisiti di imparzialità, autonomia ed indipendenza richiesti ai fini del Decreto.

L'O.d.V. di BPER Factor S.p.A. opera con autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.

Per soddisfare i requisiti di:

- onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo; sono stati previsti appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, il riporto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite;
- professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo; è stata prevista la necessità di competenze significative ed esperienze ispettive o consulenziali o gestionali in ambito giuridico, economico, organizzativo, imprenditoriale e di controllo;
- continuità di azione, intesa come attività programmata e non saltuaria organizzata direttamente e autonomamente all'interno della Società; è stato previsto il ricorso alle strutture aziendali o esterne di volta in volta identificate.

6.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Il rispetto del Codice Etico e del Modello, nonché l'efficace svolgimento dei compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza, sono favoriti da un insieme articolato di flussi informativi verso l'O.d.V. stesso. Tra questi va segnalato, per la particolare importanza che riveste, l'obbligo per tutti i Destinatari del Modello e del Codice Etico, di segnalare eventuali comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni ivi contenute. Per facilitare e guidare il processo di segnalazione è stata predisposta una specifica procedura ed un *fac-simile* di segnalazione, che sono parte integrante del Modello e qui allegati, a cui si rinvia per la consultazione.

6.3 Flussi periodici all'Organismo di Vigilanza

7.3.1. Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza:

L'O.d.V. è destinatario di specifici flussi informativi, come indicato nell'articolo 15 del "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", di cui si riporta di seguito un estratto:

"L'O.d.V. è il destinatario di qualsiasi informazione e/o documentazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello come di seguito specificato.

Il personale dipendente, i Sindaci e gli Amministratori hanno l'obbligo, nei termini e con le modalità specificati del Modello di Organizzazione e Gestione, di trasmettere all'O.d.V.:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs n. 231/01, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgono BPER Factor S.p.A. ovvero i suoi Dipendenti o componenti di Organi Societari (amministrativi e di controllo);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, sindaci e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati ex D.Lgs n. 231/01;
- i rapporti ordinari, come individuati dall'O.d.V., predisposti dai responsabili di funzioni aziendali specialistiche;
- le informazioni relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché al loro svolgimento e alle

- eventuali sanzioni irrogate, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs n. 231/01;
- le informazioni sull'andamento delle attività individuate come "sensibili" dal modello, in termini di frequenza e rilevanza operativa;
- le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione;
- la segnalazione dell'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi.

All'O.d.V., infine, deve essere comunicato il sistema di deleghe di poteri e/o funzioni adottato da BPER Factor S.p.A. e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apportata."

A titolo esemplificativo si indicano le Unità Organizzative che, per l'attività svolta, sono soggetti privilegiati all'invio dei flussi informativi indicati:

- L'Ufficio Servizi Generali – Risorse Umane, e chiunque ne venga a conoscenza, segnala le richieste di assistenza legale avanzate dagli amministratori, dirigenti e altri dipendenti nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria proceda per i reati di cui al Decreto;
- il Servizio Governo Societario – Crediti Problematici, e chiunque ne venga a conoscenza, segnala i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che coinvolgano la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- l'Ufficio Servizi Generali – Risorse Umane comunica le notizie relative ai procedimenti disciplinari e le conseguenti sanzioni irrogate ai sensi del Sistema Disciplinare ex D.Lgs. n. 231/2001;
- l'Ufficio Servizi Generali – Risorse Umane comunica con periodicità annuale il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette, ai sensi della vigente normativa, in forza alla Società e la corrispondente percentuale sul totale dei dipendenti;
- l'Ufficio Ricerca, Selezione e Formazione della Direzione Risorse di Capogruppo comunica con periodicità annuale l'importo complessivo inerente a finanziamenti pubblici (Comunità Europea, enti pubblici in genere), ottenuti dalla Banca con riferimento alle attività svolte (ad esempio, in tema di formazione dei dipendenti);
- il Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo, per il tramite del proprio Referente, trasmette con periodicità annuale la Relazione predisposta per il Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio e trasmette con periodicità semestrale una relazione intermedia delle attività svolte, dalla quale si evincano in particolare i dati numerici delle operazioni sospette rilevate, segnalate e non segnalate, corredata delle informazioni qualitative idonee alla migliore comprensione della efficacia delle procedure in tema di collaborazione attiva con le autorità preposte alla repressione del fenomeno del riciclaggio;
- la Direzione Revisione Interna della Capogruppo, per il tramite del suo Referente, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione ed il Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione, nell'ambito della rispettiva attività di controllo, comunicano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto alle norme di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- il Servizio Segreteria Generale, il Dirigente Preposto, il Servizio Compliance, la Direzione Rischi, e la Direzione Revisione Interna della Capogruppo, per il tramite dei rispettivi Referenti, comunicano le notizie relative ad ispezioni ed accertamenti avviati da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e, alla loro conclusione, gli eventuali rilievi svolti nei confronti della Società e le sanzioni, se irrogate;
- la Direzione Revisione Interna della Capogruppo, per il tramite del proprio Referente, trasmette il consuntivo dell'attività svolta e il documento programmatico delle attività da svolgere;
- il Servizio Compliance di Capogruppo, per il tramite del proprio Referente, trasmette la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno e la relazione sulla funzione di conformità ex art.16 del Regolamento congiunto CONSOB – Banca d'Italia, nonché la relazione annuale sulle attività svolte in tema di segnalazione di operazioni sospette di Market Abuse;
- la Direzione Rischi di Capogruppo, per il tramite del proprio Referente, trasmette la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno;
- il Dirigente Preposto della Capogruppo, per il tramite del proprio Referente, trasmette la relazione per attestazione con relativo *executive summary*;

- l'Ufficio Servizi Generali - Safety inoltra la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, segnatamente, il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni di lavoro occorsi nei siti della Società;
- il Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione comunica la Relazione annuale Whistleblowing; le funzioni aziendali che ne siano a conoscenza comunicano all'O.d.V. in merito a doni o altre utilità (eccedenti il modico valore) elargite dalla Società in qualsiasi forma a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

6.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'O.d.V., come indicato all'articolo 16 del documento "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" a cui si rimanda in allegato, riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con apposita relazione semestrale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATI

- Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza
- Codice Etico
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Sistema disciplinare
- Organigramma
- Funzionigramma
- Linee guida sistema dei controlli interni di Gruppo
- Testo del D.Lgs. n. 231/01
- Testo della Legge 16 marzo 2006 n. 146